Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 108° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 19 settembre 1967 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. *Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato* - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640, Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **802**.

Modifica dello statuto della Fondazione « Enrico Redenti », con sede in Bologna.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Fondazione « Enrico Redenti », con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **803**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera Santa Maria del Porto », con sede in Porto Marghera di Venezia.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera Santa Maria del Porto », con sede in Porto Marghera di Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Circoscrizione degli Uffici consolari di 1ª categoria in Spagna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Decreta:

Le circoscrizioni degli Uffici consolari di 1ª categoria in Spagna sono modificate come dall'unita tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1967
Registro n. 261, *foglio n.* 13

TABELLA

SPAGNA

Consolato generale di Barcellona: le provincie di Barcellona, Gerona, Huesca, Lerida, Tarragona, Teruel, Saragozza e le isole Baleari.

Consolato di Madrid: le provincie di Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, La Coruña, Leon, Lugo, Madrid, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid e Zamora.

Consolato di Bilbao: Alava, Bilbao, Burgoz, Guipùzcoa, Logroño, Navarra e Santander.

Consolato di Siviglia: le provincie di Badajoz, Càceres, Cadice, Cordoba, Huelva e Siviglia.

p. *Il Ministro*: LUPIS

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale in Caracas (Venezuela) e passaggio dell'Agenzia consolare di 2ª categoria in Georgetown (Guayana) alle dipendenze dell'Ambasciata in Bogotà (Colombia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1961, numero 305;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas (Venezuela) è modificata come segue: il territorio della Repubblica Federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon) Trini-

dad e Tobago, la Guyana francese, le isole Barbados e i possedimenti britannici delle isole Sottovento e del Vento.

Art. 2.

L'Agenzia consolare di 2ª categoria in Georgetown (Guayana) già alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas passa alle dipendenze della Ambasciata in Bogotà (Colombia).

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1967
Registro n. 260, foglio n. 208

(9748)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni « Unione Subalpina », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Unione Subalpina », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Società di assicurazioni « Unione Subalpina », con sede in Torino:

Tariffa IV/a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IV/u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9346)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale in data 15 luglio 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1955, 8 agosto 1956, 18 settembre 1959, 12 febbraio 1962 e 6 dicembre 1962;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 febbraio 1967 e dal presidente della ripetuta Cassa in data 21 giugno 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, allegato al presente decreto, composto di n. 54 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Genova e Imperia — già Cassa di risparmio di Genova — è stata fondata nel 1846 dal Monte di Pietà di Genova, istituito dal Doge della Repubblica Genovese con decreto 10 marzo 1483, e riconosciuta in Ente morale con regio brevetto 18 marzo 1846, successivamente fusa col Monte di Pietà medesimo in forza del regio decreto-legge 8 luglio 1929, n. 1523.

La Cassa di risparmio di Genova e Imperia ha sede in Genova e fa parte della Federazione delle Casse di risparmio della Liguria.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato, quando sia costituito a termini del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le Commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di quattordici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti:

5 dalla Amministrazione comunale di Genova;
3 dalla Amministrazione provinciale di Genova;
3 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;
1 dalla Amministrazione provinciale di Imperia;
1 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;
1 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona, da scegliersi fra personalità residenti nella zona operativa della Cassa.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del Consiglio di amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della Provincia ove ha sede l'Ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il Consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il Consiglio, di nomina non governativa, durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del Consiglio, numero dieci componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero cinque alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero cinque alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e di eventuali Commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste da regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni;

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al Comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del Comitato, di Commissioni di sconto e di Commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, sulla nomina dei componenti delle Commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri Organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni e sulla retribuzione del Collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, pro-

vinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.500.000 o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 10 milioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, fatta eccezione per le autorizzazioni al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecate, nonchè per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 100 milioni, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra crediti e garanzie;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire 3 milioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il Consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il Consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno sette membri, o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno nove membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni sù questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri e del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al Comitato secondo i turni stabiliti dal Consiglio a norma dell'art. 10 del presente statuto.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma del presente articolo il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 15.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal Consiglio stesso.

Art. 16.

Il Comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio e del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da fàrsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente

Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli artt. 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi uno è nominato dalla Amministrazione provinciale di Genova e due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Liguria.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del Comitato.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'un dall'altro.

TITOLO VI
Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e può intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del numero 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il cordinamento secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

d) provvedere ad istruire gli affari ed a sottoporli con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quitanze sulle cambiali, i vaglia, gli aseguni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del Consiglio di amministrazione e firma quelli del Comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di imedimento anche di questi, da un dirigente della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII
Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della Direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da eseguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO VIII
Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla Amministrazione

TITOLO IX
Operazioni passive

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore

del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa presciziome libera la Cassa da ogni resposabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sono forma di conto corrente e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Cassa di risparmo;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad Enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a Regioni, a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, ad Enti pubblici, ad Enti morali assistenziali e ad Enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad Enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

g) prefinanziamenti; a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, Provincie e Comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle disposizioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni; complessivamente 2,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito, o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito; complessivamente 3,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose

impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 50.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a)* dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di Magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazoni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 51.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il 21 marzo approva il bilancio sentito il Collegio sindacale e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 54.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9660)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 15 luglio 1949 e modificato con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1962;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 ottobre 1966 e dal presidente della Cassa stessa in data 26 maggio 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di 52 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Bra

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Bra, istituita nell'anno 1842 dalla Amministrazione del Monte di Pietà del luogo, è un Ente morale autonomo regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

In forza del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 50, il R. Monte di Pietà di Bra fondatore (istituito in virtù di regie patenti 28 gennaio 1763 per disposizione 3 febbraio 1762 della benemerita Giovanna Ottavia Operti) è stato fuso con la Cassa di risparmio che ne ha assunto le funzioni ed il patrimonio.

La Cassa ha la propria sede in Bra ed ha facoltà di istituire sedi filiali secondo le disposizioni di legge in materia.

Essa fa parte della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 51.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le Commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II
Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I sette consiglieri, da sceglersi fra nominativi residenti abitualmente nel comune di Bra, sono nominati:

a) uno dall'Amministrazione comunale;

b) uno dall'Amministrazione provinciale;

c) uno dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

d) uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane;

e) uno dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte;

f) due dall'Arciconfraternita della Misericordia.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della Provincia ove ha sede l'Ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari e fino al secondo grado incluso degli impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il Consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il Consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del Consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al Comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del Comitato, di Commissioni di sconto e di Commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle Commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri Organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato e sulla retribuzione del Collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 750.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli Enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il Consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il Consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta, per iscritto, almeno quattro membri, o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei Consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato

Art. 15.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal Consiglio stesso.

Art. 16.

Il Comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma del l'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale due dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione possono assistere alle adunanze del Comitato.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del Consiglio di amministrazione e firma quelli del Comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il Consiglio designa il dirigente o in mancanza il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 21.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della Direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente Statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 24.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 29.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 36.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 38.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad Enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a Regioni, a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, ad Enti pubblici, ad Enti morali assistenziali e ad Enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad Enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, da Provincie e Comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed apertura di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli Enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di Buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con la osservanza delle dispoizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

r) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

s) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

t) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 38 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 8% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di legge speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 48.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto a) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di Magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 49.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di Enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 50.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 51.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il Collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 52.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Genova per la costruzione di un edificio scolastico in viale Modugno

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 384, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Genova, per la costruzione di un edificio scolastico in viale Modugno.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9473)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 509.406 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9758)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.560.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9759)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.219.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9760)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.986.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9761)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.627.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9762)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.729.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9763)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.589.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9764)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.099.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9765)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.329.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9766)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.204.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9767)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.796.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9768)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.787.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9769)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.361.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9770)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.875.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9771)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.843.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9772)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Sassano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.813.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9773)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.966.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9775)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.270.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9776)

Autorizzazione al comune di Torre Orsaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Torre Orsaia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.270.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9777)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1967, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 37, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Verona avverso il decreto ministeriale in data 7 marzo 1966 con cui è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona del comprensorio collinare di Verona.

(9706)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1967, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 38, sono stati accolti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal sindaco del comune di Rovereto, dal presidente dell'Azienda tabacchi italiani e dal presidente dell'Azienda autonoma turismo di Rovereto, avverso il decreto ministeriale in data 25 giugno 1965 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona panoramica sita nell'ambito del comune di Rovereto (Trento).

(9707)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 120, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Michele Chiarlo, avverso la decisione in data 10 settembre 1964, con la quale la Commissione provinciale funzionante presso il Provveditorato agli studi di Genova respingeva un precedente ricorso dell'interessato diretto alla reintegrazione, a partire dal 1° ottobre 1964, nel posto di incaricato triennale, occupato precedentemente alla chiamata alle armi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Mario Falcone avverso la decisione adottata il 27 novembre 1964 dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Salerno, in materia di incarichi di insegnamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1967, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 358, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Mogentale avverso la decisione 5 dicembre 1960, n. 21025, adottata dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Genova, in materia di incarichi e supplenze di insegnamento.

(9469)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 18 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,70	623,05	623,03	623,20	623,05	—	623,10	623,20	622,74	622,80
$ Can.	578,98	579,30	579,50	579,40	579,10	—	579,43	579,40	579 —	579 —
Fr. Sv.	143,44	143,50	143,50	143,53	143,50	—	143,525	143,53	143,46	143,47
Kr. D.	89,85	89,90	89,9250	89,93	89,90	—	89,91	89,93	89,86	89,86
Kr. N.	87,05	87,11	87,1250	87,135	87,10	—	87,115	87,135	87,07	87,07
Kr. Sv.	120,80	120,90	120,87	120,925	120,90	—	120,90	120,925	120,86	120,86
Fol.	173,11	173,14	173,15	173,21	173,15	—	173,16	173,21	173,07	173,07
Fr. B.	12,54	12,554	12,55625	12,5585	12,545	—	12,5565	12,5585	12,54	12,549
Franco francese	126,90	127 —	127,04	127,03	126,95	—	127,05	127,03	126,93	126,94
Lst.	1733,34	1734,25	1734,25	1734,70	1734 —	—	1734,30	1734,70	1733,40	1733,40
Dm. occ.	155,62	155,73	155,74	155,77	155,70	—	155,75	155,77	155,65	155,65
Scell. Austr.	24,12	24,13	24,14	24,1575	24,10	—	24,1525	24,1575	24,12	24,12875
Escudo Port.	21,62	21,62	21,6150	21,625	21,60	—	21,62	21,625	21,62	21,625
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4115	10,38	—	10,41	10,4115	10,40	10,405

Media dei titoli del 18 settembre 1967

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	623,15
1 Dollaro canadese	579,415
1 Franco svizzero	143,527
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	87,125
1 Corona svedese	120,912
1 Fiorino olandese	173,185
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127,04
1 Lira sterlina	1734,50
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,155
1 Escudo Port.	21,622
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1673 Mod. 243 D.P. — Data: 12 dicembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Catello Paola, nata a Casaluce il 27 luglio 1943 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 500.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241 D.P — Data: 6 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brescia — Intestazione: Tedoldi Pietro, nato a Gavardo il 20 settembre 1920 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1967

(8880) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1967, registro n. 30 Finanze, foglio n. 293, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto, in data 30 novembre 1965, dall'ex primo geometra Poidomani Paolo avverso il provvedimento n. 8/20985 del 28 maggio 1965, col quale l'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali confermò il precedente provvedimento di rigetto della di lui istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità dal medesimo lamentata, nonchè i benefici ad esso concessi, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1967, registro n. 30 Finanze, foglio n. 273, è stato dichiarato irricevibile, perchè intempestivo, il ricorso straordinario proposto in data 22 giugno 1965 dall'assistente capo Ferro Ferruccio contro il ruolo di anzianità — situazione al 1° gennaio 1964 — e contro il decreto ministeriale 28 dicembre 1962 relativo alle promozioni alla qualifica di « assistente capo » e « disegnatore capo » nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(9467)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° aprile 1967 al 30 aprile 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° APRILE 1967 AL 21 APRILE 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri . .	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . . .	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma, se originarie da Ungheria e Romania. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, esclusi Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma, se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Repubblica Popolare Cinese, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 22 APRILE 1967 AL 30 APRILE 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri .	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma, se originarie da Ungheria, Romania e Israele. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, esclusi Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa, si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma, se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Repubblica Popolare Cinese, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

(5761)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 giugno 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967 registro n. 97 Esercito, foglio n. 382

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 291 (B.U. 1917, dispensa 68, pagina 5654):

Bruzzi Dionisio, da Villimpenta (Mantova), sottotenente cpl. f. Le generalità vengono così rettificate: Bruzzi Deonigio Francesco, nato a Villimpenta il 21 marzo 1890.

Regio decreto 16 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, registro n. 1 Guerra, foglio n. 125 (B.U. 1938, dispensa 23, pagina 2159):

Bruzzo Dionigio, da Villimpenta (Mantova), centurione 4ª Divisione CC.NN. Le generalità vengono così rettificate: Bruzzi Deonigio Francesco, nato a Villimpenta il 21 marzo 1890.

Regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro n. 11 Guerra, foglio n. 42 (B.U. 1943, dispensa 54, pagina 4067):

Cinacchi Fran, di Giovanni e di Conforti Eugenia, nato a Pisa il 19 ottobre 1914, sottotenente 62ª Cp. speciale artieri. Le generalità vengono così rettificate: Cinacchi Ivanne, di Giovanni e di Conforti Eugenia, nato a Vecchiano (Pisa) il 20 ottobre 1914.

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1945, registro n. 6 Guerra, foglio n. 389 (B.U. 1945, dispensa 21, pagina 2052):

Gaida Giuseppantonio, di Giuseppe, da Sulmona, Patriota « Gruppo Patrioti della Majella ». Le generalità vengono così rettificate: Gaita Giuseppe Antonio, di Giuseppe e di Maglio Carmela, nato a Montefredane (Avellino) il 22 febbraio 1925.

Regio decreto 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5 Guerra, foglio n. 246 (B.U. 1946, dispensa 15, pagina 1893):

Iacoppi Armando, di Giovanni e di Sibilla Francesca, D.M. Novara, caporale maggiore 1° Rgt. art. alpina, 1ª Brigata « Garibaldi ». Le generalità vengono così rettificate: Iacoppi Orlando Carlo, di Giovanni e di Sibiglia Francesca, nato a Baveno (Novara) il 13 maggio 1911.

Regio decreto 30 novembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1939, registro n. 50 Guerra, foglio n. 279 (B.U. 1940, dispensa 13, pagina 1488):

Lacchini Felice, fu Giuseppe e di Schena Maria, da Venezia, caporale. Il cognome viene così rettificato: Lachin.

Decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1918, registro n. 79 Guerra, foglio n. 293 (B.U. 1918, dispensa 10, pagina 685):

Loverde Antonino, da Catania, soldato 40° Rgt. f., matricola 17513. Il cognome viene così rettificato: La Verde.

Decreto presidenziale 23 gennaio 1952 (B.U. 1952, dispensa 7, pagina 924):

Mora Giovanni, di Giuseppe e di Ferrero Margherita, da Benevaggenna (Cuneo), classe 1919, artigliere 4° Rgt. art. alpina, Gruppo « Val Tanaro ». Il cognome viene così rettificato: Morra. Inoltre il luogo di nascita è: Bene Vagienna (Cuneo).

Regio decreto 28 giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1923, registro n. 264 Guerra, foglio n. 28 (B.U. 1923, dispensa 38, pagina 1946):

Solavaggione Giovanni, da Cannagnona (Torino), trombettiere 3° Rgt. alpini, matricola 49820. Il cognome e nome vengono così rettificati: Solavagione Gioanni Maria. Inoltre il luogo di nascita è: Carmagnola (Torino).

(9374)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

Si dà notizia che con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data 30 agosto 1967 le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato da effettuarsi in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, sono state differite ai giorni 3, 4 e 5 gennaio 1968 con inizio alle ore 9. Tanto a modifica del precedente decreto dell'avvocato generale dello Stato in data 15 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 1° giugno 1967, con il quale venne indetto il su citato concorso.

(9812)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Nuova graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2276, in data 2 aprile 1960, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959;

Visto il decreto n. 844 del 10 luglio 1961, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Premesso che avverso il suindicato provvedimento veniva prodotta impugnativa a mezzo di ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 23 dicembre 1961, da uno dei concorrenti;

Atteso che, in data 9 gennaio 1964, seguiva il decreto di accoglimento del ricorso al Presidente della Repubblica;

Constatato che, in data 20 luglio 1967, sono stati trasmessi i verbali della Commissione giudicatrice concorrenti la compilazione della nuova graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la nuova graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Verdelli Davide . . . . punti 63,73
2. Tadini Angelo . . . . » 62,68
3. Ventriglia Francesco . . . . » 62,55
4. Zambelli Franco . . . . » 60,71
5. Varacca Walter . . . . » 59,33
6. Vergine Mario . . . . » 59,27
7. Ferri Alessandro . . . . » 59,04
8. Mazzoleni Mario . . . . » 58,71
9. Gavazzeni Giovanni . . . . » 57,66
10. Bergamaschi Paolo . . . . » 57,16
11. Schivardi Giuseppe . . . . » 56,62
12. Locatelli Alberto . . . . » 55,99
13. Recalcati Massimiliano . . . . » 55,22
14. Longhi Mosè . . . . » 54,30
15. Neri Antico . . . . » 53,60
16. Dolci Giancarlo . . . . » 53,14
17. Magni Aldo . . . . » 51,42
18. Masini Gian Pietro . . . . » 48,74
19. Carrara Omobono . . . . » 47,50
20. Dolci Giuseppe . . . . » 47,28
21. Tosoni Fernando . . . . » 45,44
22. Malgarini Massimo . . . . » 45,00
23. De Toni Giorgio . . . . » 44,88
24. Scalvi Giovanni . . . . » 44,00
25. Ceccotti Leonida . . . . » 43,50
26. Bianchi Aurelio . . . . » 43,38
27. Dezulian Vittorio Marino . . . . . punti 43,13
28. Benedetti Agostino (22 novembre 1924) . » 43,00
29. Ramoni Giacomo (19 agosto 1928) . . . » 43,00
30. Bertolini Benigno (26 ottobre 1929) . . » 43,00
31. Gerola Egidio (26 ottobre 1929) . . . » 42,50
32. Ferrari Luigi (16 luglio 1925) . . . . » 42,00
33. Piccinelli Stefano (5 novembre 1927) . . » 42,00
34. Guarneri Pietro (21 gennaio 1933) . . . » 42,00
35. Roggero Carlo . . . . » 41,94
36. Panizza Antonio, combattente . . . . » 41,50
37. Bresciani Bruno, coniugato . . . . » 41,50
38. Rossini Enrico . . . . » 41,50
39. Mazzocchi Marino, coniugato . . . . » 41,00
40. Gerola Gianfranco . . . . » 41,00
41. Calvetti Luigi Raffaele, coniugato . . . » 40,50
42. Salterini Mario (26 aprile 1928) . . . » 40,50
43. Piantoni Guido (22 gennaio 1933) . . . » 40,50
44. Masuelli Carlo, coniugato . . . . » 40,00
45. Savoldi Armando (2 marzo 1927) . . . » 40,00
46. Gozzi Sante (10 gennaio 1928) . . . . » 40,00
47. Maggi Emilio (17 giugno 1930) . . . . » 40,00
48. Campana Glauco (2 maggio 1933) . . . » 40,00
49. Cusaro Luigi . . . . » 39,89
50. Maestri Silvestro . . . . » 39,00
51. Rizzi Giovita (12 marzo 1925) . . . . » 38,50
52. Burelli Sergio (23 novembre 1926) . . . » 38,50
53. Bergamaschi Paolo (19 gennaio 1934) . . » 38,13
54. Guglielmetti Pier Luigi . . . . . . » 38,00
55. Gruarin Renato, coniugato . . . . . » 37,50
56. Alizzoni Alessandro (2 dicembre 1931) . . » 37,50
57. Santus Luigi (28 gennaio 1936) . . . . » 37,50
58. Valli Francesco . . . . » 37,00
59. Sanfelici Mario (26 giugno 1925) . . . » 36,50
60. Ruggeri Carlino (13 febbraio 1930) . . . » 36,50
61. Geminiani Massimo . . . . » 36,00
62. Agazzi Aldo . . . . » 35,50

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo ed a quello dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 31 agosto 1967

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959;

Visto le preferenze dei candidati relative alle sedi del concorso di cui sopra;

Visto le rinunce da parte dei candidati a suo tempo interpellati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali di Romano Lombardo - Covo - Fara Olivana, con sede del consorzio a Romano Lombardo e Palosco - Mornico al Serio, con sede del consorzio a Palosco:

1) Verdelli Davide: Romano Lombardo;

2) Varacca Walter: Palosco.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo ed a quello dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 31 agosto 1967

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(9405)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1967, n. **21.**

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 37 *del* 29 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

Art. 3

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1967 il limite d'impegno di lire 55 milioni (cap. n. 1179).

Art. 4.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 5 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Agricoltura e commercio:

Cap. n. 420 . . . . . . L. 12.000.000

Turismo, caccia e pesca:

Cap. n. 500 . . . . L. 22.000.000

Art. 5.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 514, 515, 1106, 1107, 1108, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181, 1190, 1253, 1254, 1259, 1286, 1287, 1289 e 1480 dell'esercizio finanziario 1967, è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata, di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione.* SCHIAVO

TABELLA *A*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

In aumento:

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria II *Tributi dello Stato devoluti alla Regione*

Cap. 12 — Proventi dell'imposta governativa riscossa nella regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati (art. 61 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5) . . . L. 220.000.000

TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria III *Proventi dei servizi pubblici minori*

Cap. 25 — Entrate eventuali e diverse L. 16.250.000

Categoria IV *Proventi dei beni regionali*

Cap. 35 — Interessi su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali . L. 65.000.000

Categoria IX *Assegnazioni statali*

Cap. 80 — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n 991 e successive modificazioni L. 52.000.000

Cap 82 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (spese) » 30.000.000

Cap. 83 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 6 1° comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 9.000.000

Cap. 84 — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 3.000.000

Cap. 86 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 20 della legge 27 ottobre 1966, n 910 (opere di irrigazione) » 100.000.000

Cap. 86-*bis* (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 20 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (opere di bonifica) » 100.000.000

Cap. 87 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (contributi) » 20.000.000

Cap. 88 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 72.000.000

Cap. 89 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 252.000.000

Cap. 90 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 12 6° comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 50.000.000

Cap. 91 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 14 1° e 2° comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 45.000.000

Cap. 92 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 14 ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . . . . » 18.000.000

Cap. 95 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . L. 172.000.000

Cap. 97 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (contributi in conto capitale) » 500.000.000

Cap. 99 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (concorso negli interessi su mutui) . » 55.000.000

Cap. 100 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . . » 87.000.000

Cap. 102 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . » 175.000.000

Cap. 103 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . » 200.000.000

Cap. 114 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 26 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . » 157.000.000

Cap. 115 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 300.000.000

Cap. 116 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . » 75.000.000

Cap. 117 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 20.000.000

Cap. 118 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sesi dell'art. 64-*ter* della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . » 3.800.000

Cap. 119 (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . » 450.000.000

Cap. 119-*bis* (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 75, lett. *a*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . » 27.500.000

Cap. 119-*ter* (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 75, lett. *b*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . » 16.500.000

Cap. 119-*quater* (*di nuova istituzione*) — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 614 . . . . L. 1.500.000.000

TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI

Categoria X - *Vendita di beni immobili*

Cap. 150 — Vendita di beni immobili . . L. 8.000.000

Cap. 151 — Proventi derivanti dalla vendita di terreni del demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di altri terreni meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale medesimo (art. 121 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . . » 6.000.000

Totale . . . L. 4.455.050.000

TABELLA *B*

Variazioni allo stato di previsione della spesa

In aumento:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Categoria I - *Servizi degli Organi regionali*

Cap. 1 — Spese per il Consiglio regionale L. 30.000.000

Categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. 133 — Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione (legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1) . . . . L. 5.000.000

Cap. 200 — Spese per l'adesione ad organizzazioni anche a carattere internazionale e ad enti economici e culturali . . . . » 3.000.000

Cap 202 — Spese per l'acquisto di opere d'arte . . . . » 1.000.000

Cap. n. 260 — Spese per pubblicazioni di carattere specifico sull'economia regionale. Spese per indagini, studi e rilevazioni. Spese per indagini, studi e rilevazioni di carattere tecnico-economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della Regione . . . » 20.000.000

Cap. 261 — Spese per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale, di sorveglianza forestale e di sorveglianza della caccia e della pesca . . . . » 27.196.000

Cap. 298 — Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi per gli uffici centrali e periferici. Spese per autonoleggi . . . . » 11.000.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Categoria V - *Trasferimenti*

Cap. 420 — Sovvenzione a favore della Stazione sperimentale agraria regionale di San Michele all'Adige (art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38) . . . . . . L. 12.000.000

Cap. 421 — Contributi e sussidi per la stampa dei periodici di propaganda agraria dei servizi agrari della Regione e di altri Enti, anche con riguardo alle esigenze linguistiche . » 500.000

Libro fondiario

Categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. 442 — Spese per l'istituzione nel Libro fondiario dello schedario alfabetico dei proprietari (legge regionale 11 settembre 1965, n. 9) . . . . L. 1.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Turismo

Categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. 500 — Spese per attività di propaganda pubblicità ed organizzazione turistica (legge regionale 30 aprile 1952, n. 18) . . L. 22.000.000

Categoria V - *Trasferimenti*

Cap. 514 (*di nuova istituzione*) — Contributi per il finanziamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 75, lett. *a*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) L. 27.500.000

Cap. n. 515 (*di nuova istituzione*) — Contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 75, lett. *b*) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) . . . . . . » 16.500.000

Caccia e pesca

Categoria V - *Trasferimenti*

Cap. 531 — Contributi per iniziative intese a proteggere e incrementare la fauna venatoria L. 8.000.000

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZE E PATRIMONIO

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. 1001 — Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili, per la manutenzione straordinaria e per lavori concernenti miglioramenti patrimoniali . L. 35.000.000

Cap. 1010 — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili e per la manutenzione straordinaria. Spese per la manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali . . » 25.000.000

Categoria XV - *Somme non attribuibili*

Cap. 1030 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 64.304.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Agricoltura

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. 1102 — Spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante L. 9.000.000

Cap. 1106 (*di nuova istituzione*) — Spese per l'attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonchè la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole anche attraverso contatti con l'agricoltura di altri Paesi (art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . . » 30.000.000

Cap. 1107 (*di nuova istituzione*) — Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo (art. 6, primo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 9.000.000

Cap. 1108 (*di nuova istituzione*) — Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per l'esecuzione di opere irrigue (articoli 20, lett. *a*) e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . L. 100.000.000

Cap. 1109 (*di nuova istituzione*) — Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (articoli 20, lett. *b*) e *c*) e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 100.000.000

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. 1166 — Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario (art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . L. 3.000.000

Cap. 1168 (*di nuova istituzione*) — Contributi per l'attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonchè la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole, anche attraverso contatti con l'agricoltura di altri Paesi (art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 20.000.000

Cap. 1169 (*di nuova istituzione*) — Contributi per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus (art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . . » 72.000.000

Cap. 1170 (*di nuova istituzione*) — Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti (articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . » 252.000.000

Cap. 1171 (*di nuova istituzione*) — Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche (art. 12 - 6° comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . » 50.000.000

Cap. 1172 (*di nuova istituzione*) — Contributi per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 1, lett. *a*) e *c*), della legge 27 novembre 1956, n. 1367, diretti ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonchè per l'estendimento degli investimenti a prato e a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione ed in fase di trasformazione zootecnica (articolo 14, primo e secondo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . . » 45.000.000

Cap. 1175 (*di nuova istituzione*) — Contributi in conto capitale a favore di produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole. Sussidi per la ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti (art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . » 172.000.000

Cap. 1177 (*di nuova istituzione*) — Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario diretto a promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, nonchè a migliorare le condizioni di vita delle campagne (artt. 16 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 500.000.000

Cap. 1179 (*di nuova istituzione*) — Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratto ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, delle aziende agricole

singole od associate per il miglioramento e lo ammodernamento delle strutture aziendali (articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . L. 55.000.000

Cap. 1180 (*di nuova istituzione*) — Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti, ivi comprese le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole (artt. 17 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . » 87.000.000

Cap. 1181 (*di nuova istituzione*) — Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola, per usi domestici ed aziendali (art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . » 175.000.000

Cap. 1190 (*di nuova istituzione*) — Sovvenzione a favore dei conduttori di aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 per la parziale reintegrazione delle anticipazioni colturali, nonchè per le urgenti riparazioni ai fabbricati danneggiati (artt. 14, 15, 16 e 25, 1° comma lett. *a*) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) . . . . » 450.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE

Economia montana

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. 1253 (*di nuova istituzione*) — Spese per l'attuazione di programmi straordinari di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani (artt. 24 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . L. 200.000.000

Cap. 1254 (*di nuova istituzione*) — Spese per la attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana diretti, soprattutto, ad assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica, comprese il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali (artt. 26 e 27 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . » 157.000.000

Cap. 1256 —Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . » 10.250.000

Cap. 1259 (*di nuova istituzione*) — Interventi di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per l'esecuzione di opere di sistemazione idaulico-forestale dei bacini montani . . . » 1.150.000.000

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. 1285 — Contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni (legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4) . . . . . L. 52.000.000

Cap. 1286 (*di nuova istituzione*) — Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori montani di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, nonchè per il miglioramento dei terreni pascolivi dei Comuni e di altri enti montani (art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . L. 300.000.000

Cap. 1287 (*di nuova istituzione*) — Contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, per il miglioramento dei boschi esistenti, per la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio e da altre cause nonchè per l'impianto di fasce frangivento (art. 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . » 75.000.000

Cap. 1289 (*di nuova istituzione*) — Contributi di aziende speciali ed ai consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti nelle spese generali. — Contributi ai Comuni ed agli altri enti nelle spese per la compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali (art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 20.000.000

Demanio forestale

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. 1320 — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, piazzali di deposito e stagionatura segati, fabbricati, ponti e acquedotti, per l'acquisto di fabbricati, macchinari ed attrezzature particolari nonchè di mezzi speciali per il trasporto di prodotti boschivi e per l'impianto di opifici, linee elettriche, telefoniche ed aeree . . . . L. 3.800.000

Cap. 1323 — Acquisto di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale . . . » 9.000.000

Cap. 1324 — Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale da effettuarsi col provento delle vendite di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . » 6.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Caccia e pesca

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. 1480 (*di nuova istituzione*) — Contributi per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (art. 14, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . L. 18.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. 1600 — Contributi per l'acquisto, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati alla assistenza . . . . L. 16.000.000

Totale . . . L. 4.455.050.000

(9491)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.